



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 16 DEL 09.08.2018

Oggetto: Chiarimenti in merito all'articolo 8, commi 8 e 9 delle Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) relativamente alle fasce di tutela dei corpi idrici superficiali.

L'anno duemiladiciotto, addì 9 del mese di agosto, presso la sede della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, in Via Mameli n.88, Cagliari, a seguito di apposita convocazione del 07.08.2018, prot. n. 7274, si è riunito il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell'art. 6 della L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			Presenza
Francesco Pigliaru	Presidente della Regione Sardegna	Presidente	
Edoardo Balzarini	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	X
Donatella Emma Ignazia Spano	Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente	Componente	X(*)
Pier Luigi Caria	Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale	Componente	X(*)
Maria Grazia Piras	Assessore Regionale dell'Industria	Componente	X(*)
vacante	Rappresentante delle Province	Componente	
Giuseppe Porcheddu	Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti	Componente	X(*)
Anton Pietro Stangoni	Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti	Componente	

(*) In collegamento telefonico

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. 5608 del 11.08.2017, assume la Presidenza l'Assessore dei Lavori Pubblici Ing. Edoardo Balzarini.

E' presente il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Ing. Alberto Piras.

IL PRESIDENTE



CONSTATATA la legalità dell'adunanza, ai sensi dell'art. 7 c.2 della L.R.19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'O.d.G. di cui all'oggetto.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione.

VISTA la Legge Regionale 7.1.1977, n.1 recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali" e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTA la Legge Regionale 13.11.1998, n.31 recante "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione" e successive modifiche ed integrazioni.

VISTA la Legge Regionale 6.12.2006, n.19, che istituisce l'Autorità di bacino regionale, così come modificata dalla L.R. 28/2015.

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 67 del 10.7.2006 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I) e le relative Norme di Attuazione vigenti, da ultimo modificate con Decreto del Presidente Giunta Regionale n. 35 del 27.4.2018, pubblicato sul BURAS n. 23 del 3 maggio 2018;

VISTO l'articolo 8, commi 8, 9, 10 e 11 delle vigenti Norme di attuazione che recita testualmente:

"8. Per gli elementi appartenenti al reticolo idrografico regionale, nelle aree perimetrare dal PAI come aree di pericolosità idraulica di qualunque classe gli strumenti di pianificazione di cui ai commi 2bis, 2ter e 6 regolano e istituiscono, ciascuno secondo la propria competenza, fasce di tutela dei corpi idrici superficiali :

a. lungo i corsi d'acqua non arginati e nei tratti degli stessi soggetti a tombatura, degli stagni e delle aree lagunari per una profondità di cinquanta metri dalle linee di sponda o, se esistente, dal limite esterno dell'area golenale;

b. lungo il corso dei canali artificiali e dei torrenti arginati, per una profondità di venticinque metri dagli argini;

c. lungo i corsi d'acqua all'interno dei centri edificati, per una profondità di dieci metri dagli argini dei corsi d'acqua o per una profondità di venticinque metri in mancanza di argini e in caso di tratti tombati.

9. Nelle fasce di tutela dei corpi idrici superficiali individuate ai sensi del precedente comma sono vietati :

a. nuovi depuratori delle acque e impianti di smaltimento di rifiuti di qualunque tipo;

b. tutte le nuove edificazioni;

c. ogni nuova copertura di corsi d'acqua affluenti non richiesta da esigenze di protezione civile;

d. tutti i tagli di vegetazione riparia naturale ad eccezione di quelli richiesti da una corretta manutenzione idraulica;



e. ogni opera suscettibile di trasformare lo stato dei luoghi, ad eccezione degli interventi per eliminare o ridurre i rischi idraulici indicati dal PAI o dal programma triennale di intervento e ad eccezione degli interventi per la salvaguardia dell'incolumità pubblica nonché ad eccezione degli interventi consentiti dall'articolo 27.

10. Le fasce di tutela dei corpi idrici superficiali individuate ai sensi dei precedenti commi 8 e 9 integrano e non sostituiscono le fasce fluviali di inedificabilità, per i medesimi corsi d'acqua di cui all'articolo 10 bis della legge della Regione Sardegna 22.12.1989, n. 45, come aggiunto dall'articolo 2 della legge regionale 7.5.1993, n. 23.

11. In applicazione dell'articolo 41 del decreto legislativo 11.5.1999, n. 152, "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" le fasce di tutela dei corpi idrici superficiali hanno anche la finalità di:

- a. conservare la naturalità e la biodiversità dei corsi d'acqua interessati;
- b. mantenere la vegetazione spontanea con particolare riferimento a quella capace di rinsaldare gli argini e stabilizzare i terreni limitrofi, fatte salve le esigenze della manutenzione idraulica;
- c. favorire la creazione di fasce tampone;
- d. mantenere libero l'accesso ai corsi d'acqua per il migliore svolgimento dei servizi di polizia idraulica, di piena e di protezione civile.

CONSIDERATO che da parte di diversi Comuni sono state segnalate, in riferimento all'attuazione delle previsioni dei citati commi relativi alle fasce di tutela dei corpi idrici, alcune criticità applicative sul territorio e sono stati richiesti conseguentemente chiarimenti interpretativi, in particolare in relazione alla lettura da dare al comma 8 nella parte in cui recita "gli strumenti di pianificazione di cui ai commi 2bis, 2ter e 6 regolano e istituiscono";

ATTESO che le difficoltà applicative sono state segnalate in relazione a territori comunali per i quali i richiamati strumenti di pianificazione non hanno esplicitamente identificato le fasce di tutela nelle cartografie e non hanno richiamato le previsioni dell'articolo 8 delle Norme PAI all'interno delle norme dei PUC, ponendosi conseguentemente la necessità di chiarire se, anche in questi casi, operano ex lege le previsioni dei citati commi 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 8 delle norme di attuazione del PAI;

CONSIDERATO che le norme di attuazione del PAI fin dalla prima adozione del marzo del 2005, ai commi 8 e 9 dell'articolo 8 hanno istituito le fasce di tutela dei corpi idrici e hanno stabilito le opere ammissibili e gli interventi vietati;

ATTESO che, dalla lettura dell'articolo 8 delle NA del PAI si desume che le previsioni dei citati commi 8, 9, 10 e 11 sono vigenti e operano direttamente quale norma sovraordinata per l'intero territorio regionale, ai sensi del combinato disposto delle previsioni dell'articolo 65, comma 6, del



D.Lgs. n. 152/06 e dell'articolo 6, comma 3 delle norme PAI, che dispone che *"...il PAI approvato prevale sulla pianificazione urbanistica provinciale, comunale, delle Comunità Montane, anche di livello attuativo*";

CONSIDERATO che, pertanto, la costituzione delle fasce di tutela dei corpi idrici superficiali è diretta conseguenza dell'individuazione di aree di pericolosità idraulica e che la previsione del comma 8, dell'art.8 delle citate norme PAI, che definisce gli adempimenti dei Comuni in sede di redazione degli strumenti di pianificazione, sia da intendersi quale attività di rappresentazione cartografica delle fasce di tutela negli strumenti comunali di pianificazione urbanistica ai fini di una loro più agevole applicazione nonché di eventuale previsione di ulteriori norme urbanistiche più restrittive rispetto a quanto già definito nel comma 9 dell'articolo 8 delle norme del PAI;

CONSIDERATO che i competenti uffici della Direzione Generale del Distretto Idrografico ritengono necessario che con la presente deliberazione siano forniti i chiarimenti in merito alla tematica sopra esposta;

SENTITO il Segretario Generale dell' Autorità di Bacino;

DELIBERA

- di specificare che, dalla lettura dell'articolo 8 delle norme di attuazione del PAI, si desume che le previsioni dei citati commi 8, 9, 10 e 11 sono vigenti e operano direttamente quale norma sovraordinata per l'intero territorio regionale, ai sensi del combinato disposto delle previsioni dell'articolo 65, comma 6, del D.Lgs. n. 152/06 e dell'articolo 6, comma 3 delle norme PAI, che dispone che *"...il PAI approvato prevale sulla pianificazione urbanistica provinciale, comunale, delle Comunità Montane, anche di livello attuativo*", anche nei territori comunali per i quali gli strumenti di pianificazione urbanistica non abbiano esplicitamente identificato le fasce di tutela nelle cartografie e non abbiano richiamato le previsioni dell'articolo 8 delle Norme PAI all'interno delle norme dei PUC;
- di specificare che la costituzione delle fasce di tutela e la applicazione dei relativi divieti è diretta conseguenza normativa dell'individuazione di aree di pericolosità idraulica e che la previsione del comma 8 dell'art.8 delle citate norme PAI che definisce gli adempimenti dei Comuni in sede di redazione degli strumenti di pianificazione urbanistica è da intendersi quale attività di rappresentazione cartografica delle fasce di tutela ai fini di una loro più agevole applicazione nonché di eventuale previsione di norme urbanistiche più restrittive rispetto a quanto già definito nel comma 9 dell'articolo 8 delle norme del PAI.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 16

DEL 09.08.2018

La presente deliberazione sarà trasmessa, per gli eventuali adempimenti di competenza alla Direzione Generale della Protezione Civile, e sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel B.U.R.A.S.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

Alberto Piras

Per il Presidente del Comitato Istituzionale

Edoardo Balzarini